



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 168 del 18-06-2019**

Oggetto:

CONCESSIONE BENEFICI VARI ALLA SOCIETA' AMATORI BASKET DI SAN SEVERINO MARCHE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO DI BASKET 3 CONTRO 3 PRESSO IL CAMPO DA BASKET DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "TACCHI VENTURI" IN DATA 5 E 6 LUGLIO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	A
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 177 del 05/06/2019 predisposta dal Responsabile del Procedimento, che di seguito si riporta integralmente:

=====

Al Responsabile dell'Area Amministrativa
SEDE

OGGETTO: Concessione benefici vari alla Società Amatori Basket di San Severino Marche per l'organizzazione di un torneo di basket 3 contro 3 presso il campo da basket esterno dell'Istituto Comprensivo "Tacchi Venturi" in data 5 e 6 luglio 2019.

Nell'ambito della propria attività sportiva la Società Amatori Basket di San Severino Marche intende organizzare in data 5 e 6 luglio 2019, presso il campo da basket esterno dell'Istituto Comprensivo "Tacchi Venturi", un torneo di basket 3 contro 3.

Con note assunte al protocollo comunale al n. 14871 e 14872 del 16/05/2019, gli organizzatori dell'evento sportivo sopra citato chiedono a questo Comune di collaborare alla manifestazione concedendo:

- il patrocinio sulla manifestazione sportiva;
- l'utilizzo del campo da basket esterno dell'Istituto Comprensivo "Tacchi Venturi" dal 5 al 6 luglio 2019;
- l'uso degli spogliatoi e delle docce della palestra dell'Istituto Comprensivo;
- l'impiego della nuova palestra dell'Ist. Compr. "Tacchi Venturi" solo in caso di maltempo;
- l'utilizzo di n. 20 transe e del faro della Protezione Civile per illuminare maggiormente il campo da gioco.

Gli organizzatori si impegnano sin da ora a garantire la pulizia dei locali utilizzati ed alla sorveglianza delle strutture al fine che non far arrecare danni alle stesse.

Inoltre la società organizzatrice dell'evento comunica che durante le due giornate di svolgimento della manifestazione sportiva sarà in funzione un punto di ristoro gestito da personale autorizzato allo svolgimento dello stesso.

Richiamato il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici ad Enti pubblici e soggetti privati", emanato ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991 e le successive norme di attuazione.

Considerata la validità dell'azione svolta dalla Società Amatori Basket di San Severino Marche per i giovani cittadini settempedani.



Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione (...) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- *cultura;*
- *turismo e spettacolo;*
- *sport e tempo libero,*
- *tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;*
- *compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;*
- *sviluppo economico attività produttive e terziario;*
- *assistenza e sicurezza sociale.*

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale.

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del



principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dalla Società Amatori Basket di San Severino Marche destinataria della messa a disposizione di strutture sportive comunali piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende agevolare l'uso di strutture comunali da parte della Società Amatori Basket di San Severino Marche, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, concedendo il nulla-osta all'uso di impianti sportivi comunali necessario per agevolare lo svolgimento dell'evento in oggetto;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:



Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico, quando richiesto, avverrà con le seguenti modalità:

1. In caso di richiesta di contributo a titolo di compartecipazione economica e forfettaria:
 - a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.

Dato atto che, secondo quanto precisato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011, per l'erogazione del contributo non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010, in quanto nella compartecipazione del Comune all'iniziativa non è ravvisabile alcuna delle fattispecie contrattuali previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);

Visto il parere favorevole dell'Assessorato allo Sport e considerata la validità dell'azione svolta dalla suddetta associazione e valutata la notevole valenza sportiva e sociale che l'organizzazione della suddetta manifestazione riveste per il territorio comunale, si propone di deliberare quanto segue:

- 1) Di collaborare con la Società Amatori Basket di San Severino Marche nell'organizzazione di un torneo di basket 3 contro 3 presso il campo da basket esterno dell'Istituto Comprensivo "Tacchi Venturi" in data 5 e 6 luglio 2019 concedendo:
 - il patrocinio sulla manifestazione sportiva;
 - l'utilizzo del campo da basket esterno dell'Istituto Comprensivo "Tacchi Venturi" dal 5 al 6 luglio 2019;
 - l'uso degli spogliatoi e delle docce della palestra dell'Istituto Comprensivo;
 - l'impiego della nuova palestra dell'Ist. Compr. "Tacchi Venturi" solo in caso di maltempo;
 - l'utilizzo di n. 20 transenne e del faro della Protezione Civile per illuminare maggiormente il campo da gioco;
2. Di prendere atto che la Società Amatori Basket durante lo svolgimento della manifestazione sportiva provvederà a:
 - garantire la pulizia dei locali utilizzati ed alla loro sorveglianza;
 - predisporre un punto ristoro gestito da personale idoneo e dietro richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'effettuazione di tale servizio;



3. Di dare atto che l'organizzatore dovrà provvedere a prendere contatto con l'Area Vigilanza del Comune e con il SUAP c/o Unione Montana Potenza Esino Musone per concordare le opportune misure di sicurezza atte a tutelare l'incolumità dei partecipanti alla manifestazione stessa.
4. Di dare atto che l'organizzatore si assume la diretta e personale responsabilità di ogni fatto contrario alla legge che dovesse verificarsi a causa delle attività svolte nonché per il risarcimento immediato di eventuali danni provocati alle strutture, alle attrezzature o a terzi.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

PROPONE

– Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Antonella Leonori

=====

Richiamato il provvedimento sindacale n. 5 del 21/05/2019, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Preso atto di quanto indicato nella relazione del Responsabile del Procedimento, si condivide quanto sopra espresso e si chiede alla Giunta di deliberare in merito.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Avv. Pietro Tapanelli

=====

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stato espresso il seguente parere:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;



Atteso che il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di collaborare con la Società Amatori Basket di San Severino Marche nell'organizzazione di un torneo di basket 3 contro 3 presso il campo da basket esterno dell'Istituto Comprensivo "Tacchi Venturi" in data 5 e 6 luglio 2019 concedendo:
 - il patrocinio sulla manifestazione sportiva;
 - l'utilizzo del campo da basket esterno dell'Istituto Comprensivo "Tacchi Venturi" dal 5 al 6 luglio 2019;
 - l'uso degli spogliatoi e delle docce della palestra dell'Istituto Comprensivo;
 - l'impiego della nuova palestra dell'Ist. Compr. "Tacchi Venturi" solo in caso di maltempo;
 - l'utilizzo di n. 20 transenne.
3. Di prendere atto che la Società Amatori Basket durante lo svolgimento della manifestazione sportiva provvederà a:
 - garantire la pulizia dei locali utilizzati ed alla loro sorveglianza;
 - predisporre un punto ristoro gestito da personale idoneo e dietro richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'effettuazione di tale servizio.
4. Di dare atto che l'organizzatore dovrà provvedere a prendere contatto con l'Area Vigilanza del Comune e con il SUAP c/o Unione Montana Potenza Esino Musone per concordare le opportune misure di sicurezza atte a tutelare l'incolumità dei partecipanti alla manifestazione stessa.
5. Di dare atto che l'organizzatore si assume la diretta e personale responsabilità di ogni fatto contrario alla legge che dovesse verificarsi a causa delle attività svolte nonché per il risarcimento immediato di eventuali danni provocati alle strutture, alle attrezzature o a terzi.

=====

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio
F.to

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 20403

li 02-07-19

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 02-07-19 al 16-07-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to